

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
MASSIMO MIETTO

Sentenza n. 155/2022
Depositata il 05/12/2022
Il Segretario
INES LISI

Il Presidente
MARILINDA MINECCIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MINECCIA MARILINDA, Presidente
MIETTO MASSIMO, Relatore
BERTOLO ROBERTO, Giudice

in data 20/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6/2022 depositato il 09/01/2022

proposto da

Difeso da
Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara

elettivamente domiciliato presso dp.novara@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010200276/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010200276/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010200276/2021 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9.1.2022, _____ impugnava l'avviso a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate di Novara, per l'anno 2014, gli accertava redditi diversi (ex art. 67 TUIR) per l'importo di € 196.000,00 - correlati alla sua quota di spettanza (49%) per la cessione del marchio "Y3K" - che l'Ufficio riteneva essere stati percepiti attraverso un complesso sistema di movimentazioni bancarie su conti correnti esteri intestati a società interposte.

La ripresa si fondava sulle evidenze conseguenti alla istanza di accesso alla procedura di *voluntary disclosure* avviata da tale _____ socio dello _____ nella società italiana _____ S.r.l., che aveva coinvolto il sodale – a dire dell'A.F. - beneficiario con lui dell'operazione finalizzata a sottrarre a tassazione i proventi della cessione.

Con articolati motivi di gravame, parte privata eccepiva vizi di forma e di sostanza che, alla fin fine, si riducevano all'unica e dirimente obiezione di merito configurata dalla assoluta mancanza di tracciabilità delle somme riprese a reddito.

L'Ufficio si costituiva difendendo il proprio operato ed insistendo per il rigetto del ricorso.

Seguivano memorie illustrative di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va evidenziato che l'oggetto del presente contenzioso ha riguardato il periodo d'imposta 2010-2014 e che, mentre il contribuente e l'Agenzia hanno raggiunto un accordo conciliativo per le annualità dal 2010 al 2013, per il 2014 il ricorrente non ha inteso definire il sospeso nel fermo convincimento che l'assenza di riscontri attestanti il controverso passaggio di denaro attraverso conti a sé riconducibili dimostri, almeno per quell'anno, la sua estraneità a operazioni fiscalmente elusive.

Al riguardo, parte privata, muovendo dall'argomentazione accusatoria dell'Ufficio secondo cui "le somme dovute da [] a titolo di cessione del marchio [] erano trasferite - a catena - dal conto corrente [] a quello di [] - presso Barclays Bank PLC filiale di Lugano - dal conto [] al conto intestato a [] e da questo, ricevute le disponibilità residue delle società [] le trasferiva a favore di altra società interposta, [] con sede nelle Isole di Santa Lucia, provvedendo nel contempo a girare allo [] le quote di spettanza di quest'ultimo delle somme pagate a titolo di cessione del marchio da [] S.r.l. (pari al 49%). Successivamente, sempre nel 2014, [] trasferiva tutte le disponibilità finanziarie ricevute da [] alla società americana []. Tali società erano riconducibili al Sig. [], giunge a sostenere che non avendo l'ente impositore provato il trasferimento di denaro da F [] (società ricevente i profitti) a [] (società interposta che avrebbe proceduto al pagamento a favore dello []), il recupero sarebbe infondato.

La conclusione cui perviene il contribuente non è peregrina.

Vero è, infatti, che, non potendosi gravare il contribuente di una prova negativa (il "non" recepimento di somme), sarebbe stato onere dell'Ufficio documentare - attraverso estratti conto (e ciò a prescindere dal fatto che, come sostenuto dal resistente, la ripresa a tassazione non si è fondata sull'accredito di somme sui conti correnti facenti capo ai signori [] e []) ai quali l'A.F.

avrebbe potuto avere facilmente accesso - il transito dei capitali accertati e ciò anche in linea con la recente riforma della Giustizia tributaria che, introducendo il comma 6 all'art. 7 d.lgs. 546/92, ha stigmatizzato il principio - peraltro non di molto modificativo dell'attuale stato giuridico (da tempo la Cassazione ha ripetutamente indicato che in giudizio spetta al fisco provare la fondatezza delle proprie contestazioni) - in forza del quale è l'A.F. a dover provare le violazioni contestate con l'atto impugnate.

Tale onere è stato disatteso dall'Ufficio che, affidandosi ad una difesa meramente assertiva, ha fatto leva su presunzioni poco convincenti (l'ipotesi di un pagamento in contanti piuttosto che la titolarità in capo allo di un altro conto svizzero) e per nulla circostanziate.

Per le ragioni che precedono la Corte ritiene, dunque, di dover accogliere il ricorso ma, valutata nella sua complessità l'intera vicenda, in deroga al principio della soccombenza, compensa interamente le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.

Novara, lì 20 ottobre 2022

- Il Relatore -
Dott. Massimo Mietto

- Il Presidente -
Dott.ssa Marilinda Mineccia